



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO***

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 26 marzo 2009

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19 dicembre 2013

Ripubblicato dal 3 gennaio 2014 al 18 gennaio 2014

In vigore dal 19 gennaio 2014

Art. 1 Finalità del presente regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Codogno ad iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Definizione di patrocinio e sue finalità

1. Il patrocinio è un riconoscimento attraverso cui il Comune esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa o attività ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche o celebrative e ne informa la cittadinanza
2. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni di significato sociale e prestigio cittadino.
3. E' un riconoscimento che per propria natura non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio comunale. Rientra comunque nella possibilità della Giunta Comunale concedere, con proprio atto, forme di gratuità o benefici diversi per la buona riuscita dell'iniziativa qualora ravvisi in essa un particolare valore o significato. In ogni caso, resta a carico del soggetto proponente tutto quanto necessario all'organizzazione ed alla buona riuscita dell'evento, di cui mantiene la titolarità senza alcuna responsabilità a carico dell'ente. Resta salva la possibilità che per la medesima iniziativa possa essere avanzata richiesta di contributo economico ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

Art. 3 Soggetti ammessi al patrocinio

1. Possono chiedere il patrocinio:
 - enti pubblici singoli e associati;
 - enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.

Art. 4 Iniziative ammesse al patrocinio

1. E' possibile chiedere il patrocinio per :
 - convegni, corsi, congressi, seminari relativi ad attività culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative, ecc.
 - manifestazioni dello spettacolo, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative, ecc.
 - mostre e rassegne;
 - concorsi, premi;

2. Le manifestazioni devono avere interesse generale ed essere aperte a tutta la cittadinanza. L'ingresso deve essere gratuito ovvero con offerta da devolvere in beneficenza;
3. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne).
4. Non possono essere concessi patrocini:
 - a. per iniziative di carattere politico;
 - b. per iniziative a fine lucrativo;
 - c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
 - d. per iniziative concernenti funzioni o attività generali dei soggetti richiedenti (riunioni interne, assemblee iscritti, conferenze stampa, ecc.)
5. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio anche per iniziative con ingresso a pagamento, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve però contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
6. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono all'interno della Città. Può essere concesso in via eccezionale, anche per eventi che si svolgono al di fuori della Città, purché presentino un contenuto strettamente legato al territorio o siano ritenuti di particolare rilievo.
7. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere la concessione del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco.
2. La domanda deve altresì essere scritta su carta intestata del richiedente, presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e deve indicare chiaramente, il programma, le date di svolgimento ed ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità. Deve inoltre essere indicato se siano state presentate analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti pubblici nonché l'elenco di eventuali sponsor.

Art. 6 Istruttoria della domanda

1. Dopo un preventivo esame della richiesta con riguardo ai requisiti ed alle condizioni previste nei precedenti articoli, le richieste di patrocinio vengono sottoposte all'esame della Giunta Comunale. La proposta di deliberazione, debitamente motivata, è valutata dalla Giunta Comunale che assume apposito formale provvedimento.

Art. 7 Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b. rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c. promozione e valorizzazione dell'immagine della Città, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni di Codogno;
 - d. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
 - e. particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - f. interesse del Comune di Codogno alla realizzazione dell'iniziativa.
2. La risposta deve essere comunicata al richiedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
3. La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 5 comma 2.

Art. 8 Obblighi derivanti dalla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa. Il patrocinio del Comune di Codogno è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti, a meno di sostegni concessi da Enti sovra comunali.
2. Il materiale pubblicitario dovrà recare lo stemma e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Codogno". La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente visionata dal Sindaco prima della sua diffusione.
3. L'Amministrazione Comunale può verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione ed eventualmente altra documentazione, da presentarsi nel termine di due mesi. Nel caso in cui la Giunta Comunale abbia concesso all'iniziativa anche forme di gratuità o benefici diversi, l'organizzatore sarà tenuto nello stesso termine alla presentazione di un rendiconto economico dell'evento.
4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e/o un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale potrà comportare il non riconoscimento del patrocinio per successive iniziative.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di sua approvazione, dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.